



Legge 104/92

Ora congedi anche a parenti e affini entro il terzo grado

DI SARA BRIDA

sara.brida@gsh.it

Tempo di lettura: 1 minuto

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, è intervenuta nuovamente in materia di congedi retribuiti (fino a due anni) concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità (in possesso di verbale di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992). In particolare la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo retribuito il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

A livello pratico la sentenza stabilisce che:

- Il primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona gravemente disabile.
- In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio).
- In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e anche della madre ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.
- Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
- In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.

Nella sostanza parenti e affini fino al terzo grado possono fruire dei congedi solo se gli altri parenti più prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch'essi invalidi.

Riforma pensionistica "Fornero": permessi e congedi esclusi

La riforma pensionistica Fornero del 2011 ha rivoluzionato profondamente il sistema pensionistico italiano determinando però un'inspiegabile e paradossale discriminazione a discapito dei disabili e dei loro famigliari. La riforma, infatti, esclude i permessi mensili e i congedi retribuiti, previsti dall'art.33 della L.104/92 e dall'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, nel conteggio dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici. Ugualmente esclusi sono anche i permessi per i donatori del sangue. Sconcerto e indignazione da parte delle associazioni di categoria. Solo un intervento legislativo potrebbe modificare tale situazione.